

VERBALE DI ACCORDO

Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD)

Art. 22, co. 1, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e dell'art. 17 del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020, conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché dell'art. 2, del Decreto Interministeriale del 24 marzo 2020 e della Circolare M.L.P.S. 08 aprile 2020.

Il giorno 09 del mese di aprile dell'anno 2020 si sono incontrati in videoconferenza:

- **MEDIAMARKET S.p.A. con Socio Unico**, con sede legale in Verano Brianza (MB) alla via Furlanelli, n. 69 e punti di vendita dislocati su tutto il territorio nazionale, rappresentata da Alessandra Bergamo e Luca Pio Guida, assistiti da Confcommercio Bergamo nella persona di Enrico Betti (in seguito per brevità anche "la Società");
- Le **OO.SS. Nazionali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil** rappresentate da Joice Moscatello, Elena Maria Vanelli e Marco Marroni (in seguito per brevità anche "le OO.SS." e, congiuntamente, "Le Parti").
- Presenti altresì le strutture territoriali delle OO.SS.

Premesso che:

- A.** La Società, con sede legale in Verano Brianza (MB) Via Furlanelli n.69 codice fiscale/partita IVA 02630120166 matricola INPS n. 4956429825, commercializza grandi e piccoli elettrodomestici e prodotti dell'elettronica di consumo (telefonia, informatica ed altro) e articoli affini e connessi, attraverso una rete di punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale;
- B.** L'attività della Società è svolta attraverso n. 119 unità lavorative – ivi compresa la sede legale, nella quale è già in corso la piena funzionalità del lavoro a distanza mediante *smart working*, nonché l'unità sita in Grassobbio (BG);
- C.** La Società specifica che i punti vendita sopra indicati hanno una organizzazione autonoma in quanto svolgono un'attività idonea a realizzare un completo ciclo commerciale, unitamente ai lavoratori in forza in via continuativa;
- D.** Il CCNL applicato è quello per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi;
- E.** L'orario di lavoro contrattuale adottato in Azienda è diversificato a seconda dei lavoratori interessati ed è articolato secondo le seguenti modalità: 40 ore settimanali, 39 ore settimanali e 38 ore settimanali in funzione dei criteri di assorbimento dei Permessi Retribuiti previsti dal CCNL in relazione alle rispettive date di assunzione;
- F.** La Società, in data 1 aprile 2020, informava in merito all'esigenza di avviare le procedure finalizzate ad ottenere il trattamento di integrazione salariale in deroga (CIGD), ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché ai


sensi dell'art 2 del Decreto Interministeriale del 24 marzo 2020 e dell'art. 17 del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 in favore di n. **5101 lavoratori dipendenti**;

- G. La richiesta di attivare la cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) si rende necessaria a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, mediante specifica causale "COVID-19 nazionale";
- H. La Società ha l'esigenza di ricorrere al trattamento di integrazione salariale in deroga in quanto non trovano applicazione le altre tutele previste, in costanza di rapporto di lavoro e per la stessa causale, dagli artt. 19, 20 e 21 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 nonché dai titoli I e II del D.Lgs. n. 148/2015;
- I. Le Parti si sono incontrate in videoconferenza in data 3, 8, 9 aprile 2020.



Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

1. Al fine di ridurre al minimo l'impatto sociale derivante dallo stato di crisi derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto, la Società presenterà istanza di CIGD al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competente secondo quanto previsto dall'art. 2, del Decreto Interministeriale del 24 marzo 2020 e dalla Circolare M.L.P.S. 08 aprile 2020, per richiedere la concessione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga ai sensi dell'art. 22, co. 1, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e dell'art. 17 del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020, attraverso la specifica causale "COVID-19 nazionale";
 2. Il ricorso alla CIGD interesserà un totale complessivo di 5101 dipendenti, secondo la distribuzione di cui all'Allegato A del presente verbale, nel periodo tra il 01 marzo 2020 ed il 31 agosto 2020;
 3. L'applicazione della CIGD è prevista per le seguenti durate:
 - A. **13 settimane complessive**, anche non consecutive (di cui 4 settimane ai sensi dell'art. 17 D.L. 9/2020 e 9 settimane ai sensi dell'art. 22 D.L. 18/2020) per i n. 2455 dipendenti addetti alle unità operative collocate in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna;
 - B. **9 settimane complessive**, anche non consecutive, per tutti gli altri dipendenti.
- Resta inteso che la durata dei trattamenti potrà intendersi esteso in funzione di successivi interventi normativi o concessioni derivanti dagli Accordi Quadro previsti a livello regionale;
4. L'intervento interesserà i lavoratori in forza alla data del 17 marzo 2020, secondo quanto previsto dall'art. 22, c. 3, D.L. n. 18/2020 e dall'art. 41 D.L. n.23/2020;
 5. I dipendenti coinvolti nell'applicazione della CIGD potranno essere posti in sospensione dal lavoro fino a 0 (zero) ore per l'intera durata del trattamento con modalità di equa rotazione,



John M. Powell

compatibilmente con la fungibilità delle mansioni, in funzione delle esigenze tecniche, produttive e organizzative;

6. La modalità di pagamento avverrà mediante pagamento diretto da parte dell'INPS ai sensi dell'art. 22, c. 6, del D.L. n. 18/2020;
7. Per il periodo di applicazione della CIGD si determinerà il conseguente riproporzionamento degli istituti retributivi e normativi connessi al rapporto di lavoro;
8. Al fine di monitorare l'evoluzione delle norme nazionali e/o regionali relative all'utilizzo della CIGD nonché l'applicazione della stessa, con particolare riferimento all'attuazione dell'equa rotazione del personale in caso di riapertura dei punti vendita, compatibilmente con la fungibilità delle mansioni e secondo esigenze tecniche, organizzative e produttive, a richiesta delle Parti, potranno attivarsi confronti a livello territoriale;
9. Allo scopo di salvaguardare la tutela della salute del proprio personale e dei propri clienti, si conferma che in tutte le unità produttive/operative, ivi comprese la sede legale e l'unità di Grassobbio, verranno adottate le misure di prevenzione nel rispetto del Protocollo del 14 marzo 2020;
10. Visto quanto sopra, le Parti si danno atto di aver effettuato la consultazione per l'intervento della cassa integrazione guadagni in deroga concessa ai sensi dell'art. 22, co. 1, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e dell'art. 17 del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020, nonché dell'art. 2, del Decreto Interministeriale del 24 marzo 2020.

Letto, confermato e sottoscritto.

MEDIAMARKET S.P.A. con Socio Unico




Confcommercio Bergamo



Filcams Cgil



Fisascat Cisl



Uiltucs Uil

